

Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, sentenza n. 15318 del 23.12.2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 86416/2013 promossa da:

CLIENTE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01161810151),

e

FIDEIUSSORI

attori

contro

BANCA S.P.A.

convenuta

CONCLUSIONI

Per gli attori:

I- Nel merito:

1. accertare e dichiarare - come da perizia econometrica allegata - l'illegittimità dell'applicazione

di interessi usurari di natura oggettiva e soggettiva, di interessi anatocistici, delle variazioni unilaterali, delle commissioni di massimo scoperto

2. previa esibizione dei contratti di corrispondenza e apercredito, accertare e dichiarare l'eventuale nullità delle clausole contrattuali relative alle condizioni di cui al punto 1 e per l'effetto:

3. **CAUSA PRINCIPALE:**

rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza dei rapporti dedotti in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'interi rapporti secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione

*Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, sentenza n. 15318 del 23.12.2014
di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in
narrativa.*

- *alla luce della rideterminazione, in conseguenza della nullità, condannare la Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;*
- *disporre l'annullamento della transazione (riconoscimento del debito del 26.09.2013), ex art 1971 c.c.;*

4. IN SUBORDINE:

in ogni caso, alla luce dell'illegittima contabilizzazione delle condizioni di cui sopra come da perizia econometrica allegata, alla luce delle rideterminazione delle poste attive e passive procedere alla compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca;

4. accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori (OMSPAS) in via principale per (I) l'obbligazione futura secondo quanto disposto dall'art. 1956 c.c., in via subordinata per l'invalidità dell'obbligazione principale secondo quanto disposto dall'art. 1939 c.c.;

5. condannare la banca a risarcire alla società attrice i danni patrimoniali e non patrimoniali di essa subiti a causa degli illeciti contestati in relazione al rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice;

II-Investigazione istruttoria:

6. ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile sul rapporto di conto corrente oggetto del giudizio al fine di determinare e l'ammontare corretto della somma capitale, epurata dagli interessi anatocistici e usurari;

7. ordinare ex art. 210 cpc alla banca convenuta di esibire tutti i documenti contabili relativi al conto corrente dall'inizio del rapporto ad oggi e (II) del contratto di corrispondenza e apercredito se inevasa, sul punto, l'istanza ex art. 119 TUB.

III— In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CPA.

Per la convenuta:

rigettare le istanze istruttorie avversarie perché esplorative, e rigettare l'III.mo Tribunale adito respingere, in quanto infondate in

Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, sentenza n. 15318 del 23.12.2014
fatto e in diritto per i motivi sopra svolti, tutte le domande
formulate dagli attori nei confronti della BANCA.

Con vittoria di spese e compenso di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato CLIENTE s.r.l. in liquidazione e FIDEIUSSORI convenivano in giudizio BANCA SPA, al fine di ottenere che fosse rideterminato il saldo di un conto corrente.

Gli attori in particolare esponevano:

- che prima del 2000 la CLIENTE SRL aveva aperto presso la Cassa (OMISSIS), oggi BANCA SPA, un conto di conto corrente;
- che detto rapporto era ancora in essere;
- che la banca condizionava la concessione di affidamenti al rilascio di garanzie fideiussorie da parte di FIDEIUSSORI; che il saldo di conto corrente era viziato dall'addebito di interessi anatocistici illegittimi e di interessi usurari;
- che la banca aveva modificato le condizioni contrattuali in senso sfavorevole alla corrente; - che, parimenti, erano state applicate illegittimamente le commissioni di massimo scoperto;
- che il conteggio degli interessi era stato falsato dal ricorso illegittimo alle cosiddette "valute fittizie".

Si costituiva ritualmente in giudizio la BANCA SPA, contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in particolare, evidenziando come il contratto fosse stato stipulato il 6.7.1999, per cui, anche se parte attrice avesse dimostrato l'addebito di interessi anatocistici, gli stessi sarebbero suscettibili di essere considerati illegittimi solo per un breve periodo, essendosi la banca adeguata dal 30.6.2000 alla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000.

Senza che fosse stato necessario dare corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione nelle forme dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.

Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, sentenza n. 15318 del 23.12.2014

Parte attrice, infatti, in primo luogo ha contestato il saldo del conto corrente, sostenendo come lo stesso fosse stato viziato dall'addebito di interessi anatocistici illegittimi, in quanto disposti in forza di clausola contrattuale contrastante con l'art. 1283 c.c.

Senonché deve innanzitutto rilevarsi come gli attori non abbiano fornito la prova dei propri assunti, omettendo di produrre in giudizio non solo gli estratti conto iniziali del rapporto, ma anche lo stesso contratto di conto corrente e, in tal modo, omettendo di dimostrare che effettivamente nella fase iniziale della vita del conto corrente fossero stati realmente addebitati interessi passivi anatocistici.

In proposito gli attori hanno chiesto che fosse pronunciata un'ordinanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. a carico della convenuta, evidenziando come la banca non avesse ottemperato alla richiesta di trasmissione di copia dei documenti afferenti al rapporto dedotto in causa così come inoltrata ex art. 119 TUB.

Senonché, prescindere dalla circostanza che parte attrice non ha dimostrato di avere effettivamente esercitato il proprio diritto sostanziale ex art. 119 TUB, avendo omesso di produrre la cartolina di avviso di ricevimento della raccomandata con la richiesta di rilascio di copia dei documenti (l'effettivo inoltro della missiva prodotta in atti, infatti, è stata contestata dalla convenuta), in ogni caso va ricordato come la norma richiamata circoscrive temporaneamente il diritto del cliente della banca a conseguire a proprie spese copia della documentazione riguardante il rapporto intrattenuto con l'istituto di credito a dieci anni risalenti rispetto alla data in cui viene avanzata la richiesta.

Considerato come la richiesta ex art. 119 TUB si afferisce ad essere stata avanzata nel 2013, essa non avrebbe comunque giustificato la pretesa a conseguire copia del contratto e degli estratti conto antecedenti al 2003, con l'effetto che anche l'invocata ordinanza ex art. 210 c.p.c., per non risultare esplorativa e quindi inammissibile, non avrebbe potuto spingersi a pretendere l'esibizione della documentazione risalente oltre detto anno.

Per tali ragioni, pertanto, anche qualora fosse stata disposta la richiesta ordinanza di esibizione, essa non avrebbe potuto supplire alla carenza di prova documentale imputabile agli attori, considerato come per quanto attiene agli estratti conto successivi al 2003, questi stessi fossero già in possesso della correntista e, infatti, sono stati dalla stessa prodotti.

Rilevato, ancora, come gli attori non abbiano in alcun modo contestato che la banca abbia adeguato il rapporto di conto corrente alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 120 TUB e alla richiamata Delibera del CICR del 9.2.2000,

Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, sentenza n. 15318 del 23.12.2014

prevedendo una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, ne discende che a partire dall' 1.7.2000 la prassi anatocistica eventualmente adottata dall'istituto di credito deve essere considerata legittima e che, pertanto, nulla potrà essere preteso in restituzione a tale titolo.

Parte attrice con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. ha esteso la pretesa di accertamento dell'illegittimità dell'addebito di interessi anatocistici anche al periodo successivo al 1.1.2014, facendo richiamo al nuovo testo del secondo comma dell'art. 120 TUB, così come novellato dall'art. 1, comma 629 della Legge 147/2013; senonché anche con riferimento a tale spazio temporale la domanda è rimasta sfornita di prova, non avendo gli attori provato attraverso la produzione degli estratti conto l'effettivo addebito nel 2014 di interessi anatocistici e non potendo tale produzione documentale essere supplita con una ordinanza di esibizione, non risultando in precedenza essere stati richiesti tali estratti conto ex art. 119 TUB (la richiesta in atti era nei limiti documentali già illustrati, è riferita agli estratti conto fino a metà del 2013).

Infondata è rimasta altresì la contestazione in ordine all'applicazione di interessi usurari: per quanto attiene, in primo luogo, alla contestazione di interessi applicati secondo un tasso superiore al tasso soglia di riferimento, è sufficiente rilevare come il rilievo risulti essere stato articolato in forza di una consulenza di parte che dichiaratamente pretende di riscontrare il Tasso Effettivo Globale sulla base di formule differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia e in riferimento alle quali risulta rilevato il Tasso Effettivo Globale Medio e, di riflesso, il Tasso Soglia; tale rilievo evidenzia l'inattendibilità dei congegni prospettati dalla difesa attrice, rendendo inammissibile in quanto esplorativa una consulenza tecnica di ufficio di tipo contabile.

Parimenti infondata è la contestazione mossa sulle ipotesi di addebito di interessi effettivamente usurari ex art. 281 c.p., ossia implicanti una sproporzione delle prestazioni in presenza di uno stato di difficoltà economica del soggetto passivo.

In proposito, infatti, deve rilevarsi come non sia stata fornita adeguata prova dei presupposti stessi necessari per poter configurare la dedotta ipotesi di usura soggettiva.

L'attrice, infatti, sul punto si è limitata ad allegare l'andamento non florido della propria attività imprenditoriale, tanto da essersi trovata nella necessità di ridurre il numero dei dipendenti e di ricorrere anche ad ammortizzatori sociali, quali la cassa integrazione; a tal fine ha quindi prodotto i bilanci e le comunicazioni sociali attestanti tali soluzioni necessitate, senza, tuttavia, dimostrare non solo che tali sopravvenienze fossero note alla controparte, ma anche e soprattutto che la banca avesse

Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, sentenza n. 15318 del 23.12.2014

imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato proprio in considerazione e speculando sul momento di difficoltà economica finanziaria della correntista.

La mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, di per sé considerata, non vale infatti a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto *sic et simpliciter* dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, considerato come risponda alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato.

Non avendo, quindi, parte attrice provato e neppure allegato i presupposti per la configurabilità dell'usura soggettiva, discende che anche sotto tale aspetto la censura mossa debba essere respinta. Generica e, quindi, inammissibile è rimasta la contestazione riguardante l'addebito delle commissioni di massimo scoperto, avendo parte attrice contestato la validità della relativa previsione contrattuale, omettendo tuttavia di provare la clausola contestata.

In proposito è sufficiente rilevare che le dette commissioni non possono considerarsi *sic et simpliciter* nulle, considerato come l'istituto risponda alla funzione causale di assicurare all'istituto di credito un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di una apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questo decida di farne utilizzo.

Le concrete modalità di applicazione della commissione, poi, dipendono dal tenore della pattuizione intervenuta tra le parti, ossia dalle clausole contrattuali non provate dagli attori.

Pari sorte va affermata quanto alla contestazione riguardante le cosiddette "valute fittizie", ossia la postergazione delle valute con riferimento alle singole operazioni in conto corrente, rilevato come la difesa sul punto articolata sia rimasta relegata ad affermazioni assolutamente generiche, non implicando mai l'individuazione di importi a tal fine contestati.

Pari genericità, infine, deve registrarsi quanto alla doglianza relativa all'esercizio del cosiddetto *ius variandi* ad opera della banca, non avendo parte attrice mai specificato con riferimento al

Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, sentenza n. 15318 del 23.12.2014

rapporto oggetto di causa gli addebiti o le modifiche contrattuali oggetto di doglianza.

Le considerazioni esposte, rivolte tutte a rigettare le pretese della correntista alla rideterminazione del saldo di conto corrente, assorbono non solo le pretese risarcitorie avanzate nei confronti dell'istituto di credito, ma anche la domanda degli altri attori alla liberazione dalle garanzie prestate.

In riferimento a tale aspetto nell'atto di citazione non risulta articolata argomentazione alcuna, salvo in sede di conclusioni avanzare la pretesa a una liberazione per l'ipotesi del cosiddetto credito abusivo ex art. 1956 c.c.; a prescindere da ogni considerazione sull'ammissibilità di una domanda in difetto di allegazione alcuna a suo sostegno, sarebbe comunque gravato sugli attori dimostrare che la banca avrebbe erogato nuovo credito al correntista senza l'autorizzazione dei garanti e pur sapendo delle condizioni di difficoltà economica della debitrice principale.

In difetto di prova e anche solo di allegazione sul punto, anche detta pretesa non può che essere respinta. Per ultima va respinta anche la doglianza mossa dagli attori in ordine alla segnalazione del credito operata dalla banca presso la Centrale Rischi, avendo la difesa attore rispettato la pretesa in termini eventuali, per il caso in cui una segnalazione fosse stata fatta senza nuovamente addurre prova alcuna un merito.

Le spese di lite seguono la soccombente e si liquidano a carico solidale degli attori in complessivi euro 6.900,00, oltre c.p.a., di cui euro 900,00 per spese generali.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti ogni diversa istanza disattesa:

rigetta le domande proposte da CLIENTE SRL in liquidazione e FIDEIUSSORI nei confronti di BANCA SPA;

condanna gli attori in via tra di loro solidale a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.900,00, oltre c.p.a., di cui cura 900,00 per spese generali.

Così deciso in Milano il 23 dicembre 2014.

Il giudice
Francesco Ferrari

Il provvedimento in commento è stato modificato nell'aspetto grafico, con eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy.